



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il D.I. 26 settembre 1997.

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999.

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.R.S. n. 2413 del 18.4.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'ing. Sergio Alessandro.

VISTO il D.D.G. n. 1860 del 19.4.2018, con il quale si conferisce delega al dirigente del Servizio Tutela di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art.167 del D.Lgs. n.42/2004.

VISTO l'art. 142, comma 1, lett. c) del suddetto Decreto Legislativo n. 42/2004 (ex art. 1, Legge 08.08.1985, n. 431), in virtù del quale sono stati dichiarati di notevole interesse paesaggistico i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006.

ACCERTATO che il signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha eseguito, nel 2002, nel comune di xxxxxxxxxxxx xx, la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in ampliamento a quello esistente; opere eseguite in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del D. Lgs. n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo.

VISTA la nota n. 5234 del 2.10.2018, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha espresso preavviso favorevole all'accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere abusive di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006.

VISTA la perizia, allegata alla nota n. 4051 del 24.7.2018, redatta dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, che ha valutato il danno causato al paesaggio dalla medesima costruzione in complessivi Euro 3.660,10 (di cui € 3.143,64 per l'ampliamento ed € 516,46 per gli intonaci dei prospetti dell'edificio).

VISTA la suddetta perizia, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n.42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Palermo ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/1999, in Euro 2.229,26 (erroneamente calcolato nella perizia in € 2.547,72) il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia n. 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura del 5,25% (nella perizia erroneamente indicato il 6%) del valore d'estimo delle opere abusive detto valore, trattandosi di opere eseguite in area di lieve interesse paesaggistico.

RITENUTO ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero.

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché, l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite non arrecano grave pregiudizio all'ambiente vincolato.



DECRETA

Art.1) Il sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (codice fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), residente a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, è tenuto a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, la somma di Euro 3.660,10 da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il danno arrecato al paesaggio tutelato dalle opere abusive.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- **versamento diretto** presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit S.p.A.;
- **versamento diretto** tramite conto corrente postale n. 302901 intestato a “UniCredit di Palermo – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- **bonifico bancario** utilizzando il codice IBAN **IT89N076010460000000302901** intestato a Cassa Regionale Unicredit – Palermo – cassiere PA.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall’art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela, Unità Operativa S 5.2:

- **originale o copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- **originale o copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- **ricevuta** attestante la conferma dell’avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art.2) Col presente decreto è accertata la somma complessiva di Euro 3.660,10 sul cap.1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2 dell’Esercizio Finanziario 2018.

Art.3) Ai sensi dell’art.33 del R.D. 3 giugno 1940, n.1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all’indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**.

Art.4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successivamente sarà inviato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per la sua registrazione.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 23 novembre 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzeola)
f.to